

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esercizio improprio della competenza della Commissione europea di escludere somme dal finanziamento dell'Unione europea

— Applicando le rettifiche forfetarie fissate con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103, la Commissione ha esercitato la propria competenza in maniera impropria, violando le disposizioni dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché le linee guida della Commissione per l'applicazione di rettifiche finanziarie definite nel documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG».

— La Commissione era tenuta a fissare le rettifiche sulla base dell'individuazione degli importi indebitamente spesi dalla Romania e non ad applicare aliquote forfetarie, in quanto, da un lato, le caratteristiche del caso non lo imponevano e, dall'altro, lo Stato rumeno aveva fornito alla Commissione le informazioni necessarie per fissare rettifiche calcolate. Nella fattispecie, non si può ritenere che fossero necessari sforzi sproporzionati da parte della Commissione per la fissazione di rettifiche calcolate, basate sulla perdita effettiva di fondi.

2. Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata

— La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 non è sufficientemente e adeguatamente motivata in quanto, al momento della sua adozione, la Commissione non ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali ha scelto di applicare un'aliquota forfetaria per le irregolarità constatate nelle missioni di audit e non ha adeguatamente giustificato per quale motivo gli argomenti addotti dalla Romania riguardo alla possibilità di applicare una rettifica calcolata non possono essere accolti e presi in considerazione nel fissare la rettifica finale.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

— La decisione impugnata non è conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'applicazione di aliquote di rettifica forfetarie, rispettivamente, del 10 % per le spese dell'anno di domanda 2009 e del 5 % per l'anno di domanda 2010, ha determinato una sopravvalutazione della perdita di fondi UE dovuta alle irregolarità constatate nelle missioni di audit, giacché le aliquote menzionate non tengono conto della natura e della gravità della violazione e neppure delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

---

**Ricorso proposto il 1° aprile 2015 — Abertis Infraestructuras e Abertis Telecom Satélites/  
Commissione**

**(Causa T-158/15)**

(2015/C 178/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna), Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas e A. Balcells Cartagena)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'articolo 1 della decisione, nella parte in cui dichiara che la nuova interpretazione adottata dall'amministrazione spagnola dell'articolo 12 del TRLIS (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche) deve essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
- annullare l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione, nella parte in cui impone al Regno di Spagna di porre termine a ciò che essa considera un regime di aiuti quale descritto all'articolo 1;
- annullare i paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della decisione, nella parte in cui impongono al Regno di Spagna di recuperare gli importi che la Commissione considera aiuto di Stato;
- in subordine, circoscrivere la portata dell'obbligo di recupero imposto al Regno di Spagna all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione negli stessi termini relativi alla prima e alla seconda decisione, e
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti sono simili a quelli invocati nei ricorsi A sostegno dei ricorsi T-826/14, Spagna/Commissione e T-12/15, Banco de Santander e Santusa/Commissione.

Si lamenta, in particolare, un errore di diritto nella qualificazione giuridica della misura come aiuto di Stato, nell'individuazione del beneficiario della misura e nella caratterizzazione dell'interpretazione data in sede amministrativa come un aiuto distinto rispetto a quello valutato nelle decisioni della Commissione; si lamenta inoltre la violazione dei principi di legittimo affidamento, di preclusione (estoppel) e di certezza del diritto.

---

### Ricorso proposto il 2 aprile 2015 — Delta Group agroalimentare/Commissione

(Causa T-163/15)

(2015/C 178/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

## Parti

*Ricorrente:* Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare nulla e non avvenuta e comunque annullare la lettera Ref. Ares (2015) 528512, del 09.02.2015, della Commissione Europea — Direttore Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Jerzy Plewa, indirizzata al Sig. Scabin, legale rappresentante della ricorrente, ricevuta in pari data, che rigetta l'istanza della ricorrente di misura ex artt. 219, primo paragrafo, o 221 Reg. (UE) n. 1308/2013, ed in particolare di fissazione di restituzioni all'esportazione ex art. 196 Reg. (UE) n. 1308/2013, nel settore della carne di pollame datata 13.01.2015.
- Condannare la Commissione alle spese.